

**DECRETO DI ADOZIONE DEL PIANO DEL TELELAVORO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTO il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34, concernente l'approvazione dello Statuto dell'ANSF e, in particolare, l'articolo 4, comma 6, lettera h., e l'articolo 7 dello stesso Statuto;

VISTO il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35, concernente l'organizzazione dell'ANSF;

VISTO il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36, concernente la gestione amministrativa e contabile dell'ANSF;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che stabilisce che, nelle more della definizione del comparto di contrattazione collettiva, al personale dell'ANSF si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, al personale dell'Agenzia nazionale per lo sicurezza del volo è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

VISTO il D.P.R. 13 aprile 2017 con il quale al sottoscritto Ing. Amedeo Gargiulo, è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ANSF;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, ed in particolare l'art. 4;

VISTO il Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, adottato in attuazione dell'art. 4, comma 3, della predetta legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO l'art. 9, comma 7, del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblichino nel proprio sito web lo stato di attuazione del "Piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro;

VISTO l'art. 14 della legge 07 agosto 2015, n. 124. In tema di promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche, il quale prescrive che le P.A. sono tenute ad adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche al fine di tutelare le cure parentali, nonché le nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTO il Piano Triennale delle Azioni Positive 2016-2018, con il quale, tra l'altro, è stato assunto l'impegno di introdurre misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali;

VISTO il decreto prot. 006289/2017 in data 05/06/2017, con la quale l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ha adottato il regolamento per la disciplina del telelavoro per l'Agenzia stessa;

RITENUTO di dover provvedere, a valle dell'adozione del suddetto regolamento, alla definizione del Piano per l'utilizzo del telelavoro presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, per il triennio 2017-2019;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Direttivo dell'Agenzia, nella seduta del 12 settembre 2017, in merito al predetto Piano;

VISTA l'informativa resa alle OO.SS.;

#### DECRETA

È adottato il Piano per l'utilizzo del telelavoro per il 2017-2019 presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, allegato alla presente provvedimento.

Il Direttore  
Ing. Amedeo Gargiulo



## PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO

2017-2019

### 1. Premessa

L'art. 9 comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito in Legge 17 dicembre 2012, n.221, dispone che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, pubblicano nel proprio sito web lo stato di attuazione del Piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione.

In particolare, la norma sopra richiamata stabilisce che nel Piano debbano essere identificate le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro.

L'ANSF si dota nel 2017 per la prima volta del Piano per l'utilizzo del telelavoro, che sarà pubblicato sul sito istituzionale e che sarà oggetto di rendicontazione entro il 31 marzo 2018.

In considerazione del fatto che l'art. 14 della legge 07 agosto 2015, n. 124, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, si ritiene opportuno individuare l'arco temporale di vigenza del presente Piano nel triennio 2017-2019, ferma restando la rendicontazione dello stato di attuazione del presente Piano entro il 31 marzo di ogni anno, attraverso pubblicazione sul sito web dell'Agenzia.

Si fa presente, infine, che il "Piano triennale di azioni positive 2016-2018" adottato dall'ANSF, prevede come uno degli obiettivi anche la definizione della regolamentazione finalizzata a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

### 2. Finalità del Piano 2017-2019

Le finalità del presente Piano per l'utilizzo del telelavoro sono:

- identificare le tipologia di attività per le quali è possibile il telelavoro e quelle per le quali non è possibile, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento sulla disciplina del telelavoro in ANSF
- dettagliare puntualmente l'iter procedurale, tenuto conto delle modalità di realizzazione del telelavoro in ANSF già previste nel proprio Regolamento
- avviare la fase di sperimentazione, identificando il numero dei progetti pilota previsti e il numero delle posizioni disponibili nel periodo oggetto di pianificazione.

### 3. Attività telelavorabili

Il Regolamento di disciplina del telelavoro di ANSF identifica i requisiti di base necessari ai fini dell'ammissibilità dei progetti di telelavoro, identificando come telelavorabili quelle attività che abbiano simultaneamente le seguenti caratteristiche:

- a. possano essere svolte con un elevato grado di autonomia operativa, senza bisogno di supervisione continuativa;



- b. non richiedano incontri frequenti con colleghi, superiori o collaboratori, e/o interlocutori esterni, potendo aver luogo con la medesima efficacia con l'utilizzo di strumenti telefonici e telematici o concentrandole nei giorni dei rientri in ufficio;
- c. siano programmabili da un punto di vista quantitativo e temporale;
- d. siano finalizzate ad obiettivi misurabili tramite indicatori quantitativi per la misurazione delle prestazioni;

Le attività escluse dal telelavoro sono tutte quelle nelle quali manchi almeno uno dei requisiti dell'elenco precedente; pertanto le proposte di progetti di telelavoro che prevedano attività che non rispondono ai requisiti sopra riportati non verranno prese in considerazione.

Nell'ambito di ciascun ufficio/Settore verrà effettuata la ricognizione dei procedimenti assoggettabili alla disciplina del telelavoro.

#### **4. Modalità di realizzazione e iter procedurale**

L'ANSF ha adottato in data 5 giugno 2017 un Regolamento per la disciplina del telelavoro inerente gli aspetti organizzativi, amministrativi, giuridici e tecnologici relativi allo svolgimento di progetti di telelavoro domiciliare. L'iter procedurale per l'attivazione dei progetti di telelavoro prevede, per il triennio 2017-2019, le seguenti fasi:

- Approvazione dei progetti di telelavoro:  
I Responsabili di Ufficio presentano, nel primo anno entro il 15 ottobre, i progetti di telelavoro, che devono essere approvati dal Responsabile del Settore nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il Responsabile dei Sistemi Informativi. Qualora siano interessati Uffici di più Settori, il progetto deve essere approvato dal Direttore dell'ANSF. La conclusione dell'iter è prevista entro un mese dalla data di presentazione del progetto.
- Verifica dei progetti di telelavoro:  
I progetti presentati vengono sottoposti, per la verifica del rispetto del Regolamento, alla valutazione dell'Ufficio Risorse Umane e, per quanto riguarda la verifica delle coperture finanziarie, alla valutazione dell'Ufficio Contabilità e Bilancio. Una volta approvati, i progetti vengono inviati alle OOSS per un'informativa. Qualora i progetti di telelavoro fossero in numero superiore rispetto al numero massimo previsto dal presente Piano o dalle sue eventuali modifiche, l'individuazione dei progetti da adottare sarà effettuata da un gruppo di lavoro nominato dal Direttore, coinvolgendo eventualmente anche il Comitato Direttivo dell'Agenzia, tenendo conto della rispondenza dei progetti alle esigenze dell'Amministrazione e del grado di telelavorabilità delle relative attività. In fase sperimentale saranno presi in considerazione i progetti di telelavoro che prevedono un impegno mensile non inferiore alle quattro giornate. La conclusione dell'iter è prevista entro un mese dalla data di presentazione agli Uffici risorse umane e contabilità e bilancio.
- Acquisizione e valutazione delle domande per l'accesso al telelavoro  
L'Ufficio Risorse Umane procede alla pubblicizzazione dei progetti di telelavoro approvati. I dipendenti interessati presentano domanda di partecipazione (allegato 1 al Regolamento) ad uno solo tra i progetti, specificando eventuali fattori di priorità. In caso di domande superiori al numero di posizioni disponibili viene formata un'unica graduatoria, utilizzando i criteri di selezione previsti dall'art. 20 del Regolamento. Ai dipendenti con maggior



punteggio, nei limiti del numero di posizioni disponibili, sarà disposta l'assegnazione dei progetti per i quali hanno presentato domanda.

- Avvio dei progetti: al termine degli adempimenti necessari per assicurarne lo svolgimento  
Una volta espletati gli adempimenti necessari (informatici, assicurativi, logistici, formativi, contrattuali, etc.), il progetto viene attivato.

## 5. Sperimentazione

Per il 2017, l'introduzione del telelavoro avrà carattere sperimentale, mediante l'attivazione di max n. 2 progetti pilota di telelavoro; il numero massimo delle posizioni disponibili che si potranno attivare nel 2018 e nel 2019 sarà pari a max 5 per ogni anno.

Il numero delle posizioni disponibili previsto per ogni anno potrà essere rivisto, considerate eventuali attivazioni di altre forme di lavoro agile, come da normativa (rif. art. 14 Legge 7 agosto 2015, n. 124, Legge 22 maggio 2017 n. 81 e Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti gli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124).

Al termine della sperimentazione, sulla base dei relativi esiti si valuterà l'opportunità di apportare eventuali modifiche e correttivi alla regolamentazione che disciplina il telelavoro.

Alle OOSS verrà data informativa sia dell'attivazione dei progetti pilota sia degli esiti della sperimentazione.

## 6. Stato di attuazione

L'ANSF si dota per la prima volta del Piano per l'utilizzo del telelavoro. Nel corso del 2016, l'ANSF ha proceduto alla redazione del Regolamento per la disciplina del telelavoro che è stato approvato nel 2017, con decreto direttoriale prot. n.006189/17 del 5 giugno 2017.

Nel corso del 2016 inoltre, sono state effettuate le verifiche sulle polizze assicurative per verificare la copertura assicurativa dei seguenti specifici rischi connessi al telelavoro:

- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore con esclusioni di quelli derivanti da colpa grave;
- danni a cose e persone compresi i familiari del telelavoratore derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
- estensione copertura INAIL.

